



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CHERTI STEFANO

Seduta del 17/01/2020

FATTO

1) Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento (estinto in corrispondenza della rata n. 44/84, nel mese di novembre 2015). In particolare, il ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 655,55 per quote non maturate di commissioni e oneri assicurativi, il tutto oltre interessi legali.

3) L'intermediario, costituendosi, evidenzia che il contratto, redatto secondo le previsioni normative vigenti, è stato portato a conoscenza del ricorrente il quale ha sottoscritto per presa visione e accettazione delle condizioni contrattuali; eccepisce, inoltre, che non deve trovare accoglimento la domanda di rimborso delle "Commissioni rete distributiva" considerato che l'importo retrocesso al momento dell'estinzione corrisponde a quello contrattualmente previsto, risultante nel "Piano Annuale" sottoscritto dal cliente che riporta gli importi oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento. In particolare, il contratto prevede che la voce di costo "commissioni rete distributiva" sia composta per il 60% da attività di tipo recurring e per il 40% da attività di natura up front. L'intermediario richiama la decisione n. 10003 dell'11/11/2016 del Collegio di Coordinamento che ritiene corretto il rimborso delle "Commissioni rete distributiva" determinato prendendo a riferimento il "Piano annuale". Chiede, dunque di respingere ogni pretesa ritenuta infondata, in quanto ritiene congruo il rimborso di € 77,75 riconosciuto nel conteggio estintivo a valere sulla voce in argomento.

4) L'intermediario, in merito alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, afferma che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 10003/2016 ha riconosciuto la correttezza delle previsioni contrattuali in ordine al criterio e alle modalità di rimborso degli oneri



assicurativi in caso di estinzione anticipata; al riguardo, precisa che l'entità della somma da riconoscere è indicata nel "Piano annuale" in corrispondenza della rata in cui è intervenuta l'estinzione del finanziamento.

DIRITTO

Alla luce di quanto sommariamente esposto in premessa, questo Collegio:

- letta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (*Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri*).
- letta la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019, n. 26525.

ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto:

1. L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, T.U.B. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un obiettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.
2. Fermo restando quanto detto *sub* 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma T.U.B., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.
3. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, T.U.B. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.
4. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 cod. civ.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento convenuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebitato. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come *recurring* ovvero *up-front*, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
5. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

6. Ciò premesso, anche in considerazione dei rimborsi *medio tempore* effettuati dall'intermediario, si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

rate pagate	44	rate residue	40	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni di istruttoria</i>				450,00	214,29		214,29
<i>Commissioni rete distributiva</i>				526,26	250,60	77,75	172,85
<i>Oneri assicurativi (premio netto)</i>				560,55	266,93	156,88	110,05
Totale							497,18

7. Il risultato non corrisponde con quanto richiesto dal ricorrente in quanto quest'ultimo imputa il rimborso presente il conteggio estintivo alle commissioni di istruttoria anziché alle commissioni rete distributiva; non tiene conto dei rimborsi intervenuti medio tempore con riferimento agli oneri assicurativi; infine calcola il rimborso degli oneri assicurativi sul premio lordo anziché su quello netto.

8. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data della richiesta al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 497,18 oltre interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

Prende atto che alla parte ricorrete è stata rimborsata alla parte ricorrente la somma di Euro 20,00 (venti/00) versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO